

## STATUTO

### SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NETTUNO RM VIA DELLE  
STERLIZIE 5

Numero REA: RM - 1256035

Codice fiscale: 10792351008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 13-11-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "B" ALL'ATTO  
Rep. n. 35295 Racc. n. 25848

2

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Nettuno (RM), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge 8.11.1991 n. 381, una società cooperativa sociale di produzione e lavoro denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA".

La cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità prevalente e intende beneficiare di tutte le agevolazioni anche fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di cooperative e di mutualità prevalente.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia e le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile (in particolare ricorrendone i presupposti di legge le disposizioni sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili).

### ART. 2 - DURATA

La cooperativa avrà durata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

### ART. 3 - SCOPI - OGGETTO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e ricreativi.

Per il raggiungimento di detto scopo la cooperativa esplicherà (prevalentemente con il lavoro dei suoi soci che così miglioreranno le proprie condizioni economiche, sociali e professionali) la propria attività nei seguenti campi:

a) servizi socio-assistenziali, educativi e ricreativi finalizzati all'organizzazione ed alla gestione di strutture di accoglienza, assistenza ed animazione a favore di minori, quali asili nido, baby parking, ludoteche, ecc.;

- b) attività e servizi assimilabili e complementari ai precedenti, nonché quelli previsti dal D.P.R. n. 602 del 30.4.1970 e successive modifiche ed integrazioni;.....
- c) formazione dei soci, preparazione e valorizzazione di figure professionali adeguate al fabbisogno del mercato del lavoro nei settori socio-assistenziali, educativi e ricreativi. ....

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:.....

- a) affittare, acquistare, anche in leasing, impianti ed attrezzature, materiali ed immobili in genere;.....
- b) promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori;.....
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed Enti Pubblici;.....
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici anche consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;.....
- e) svolgere la propria attività anche con terzi, fermo il rispetto del principio di prevalenza previsto dall'art. 2512 c.c. ....

La cooperativa potrà partecipare ad appalti e gare con soggetti pubblici e privati. ....

Potrà altresì compiere qualsiasi operazione (commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi) strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese con attività analoghe alla propria, purché non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale stesso. ....

In ogni caso l'eventuale attività di partecipazione in altre società e l'attività finanziaria (ivi compreso il rilascio di garanzie in favore di terzi) dovranno essere svolte solo in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico. ....

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale. ....

La cooperativa potrà altresì adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. ....

La cooperativa potrà raccogliere presso i propri soci, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. ....

#### .....ART. 4 - REQUISITI DEI SOCI.....

Il numero dei soci è illimitato e variabile. ....

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e coloro che possano comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali. ....

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale per un periodo massimo di cinque anni, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono comunque superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. ....

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale, per il periodo, non spetta:--

a) l'eleggibilità passiva; .....

b) il diritto al ritorno. ....

Al termine di un periodo massimo di cinque anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci lavoratori. ....

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità ad apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 13 del presente statuto, sotto-

scrivendo un contratto con la cooperativa. ....

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. ....

Non potranno essere soci coloro che esercitano individualmente od in forma associata (anche come soci di altra cooperativa), imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima o abbiano nelle stesse interessenze. ....

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente. ....

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. ....

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. ....

Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. ....

Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente. ....

#### .....ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI.....

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente: .....

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza; ..

b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale so-

vrapprezzo;.....

c) l'indicazione delle specifiche competenze possedute, nonché dell'effettiva attività di lavoro e dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale;.....

d) l'intendimento di instaurare un rapporto di lavoro;.....

e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed ai regolamenti della cooperativa.....

Si applica la normativa di cui all'art. 2528 c.c.....

#### .....ART. 6 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE.....

Il capitale sociale è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo.....

Si applica la normativa di cui all'art. 2530 c.c.....

#### .....ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.....

I soci sono obbligati:.....

a) al versamento delle quote sottoscritte;.....

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo;.....

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.....

I soci, inoltre:.....

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;.....

b) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa e decidono sulla destinazione dei risultati economici;.....

c) mettono a disposizione le loro capacità professionali e contribuiscono all'attività

dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;.....

d) hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. ....

#### .....ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.....

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. ....

#### .....ART. 9 - RECESSO.....

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:.....

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. ....

In caso di recesso il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto. ....

#### .....ART. 10 - ESCLUSIONE.....

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:.....

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;.....

2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;.....

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 4;.....

4) abbia visto risolto per qualsiasi motivo il proprio rapporto di lavoro con la cooperativa;.....

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;.....

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa

sociale;.....

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;.....

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;.....

9) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;.....

10) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. ....

#### ART. 11 - COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. ....

#### ART. 12 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, .....

#### ALL'ESCLUSIONE O ALLA MORTE .....

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto hanno il diritto alla liquidazione della quota a norma dell'art. 2535 c.c. ....

#### ART. 13 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

#### REMUNERAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI .....

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da appositi regolamenti, approvati dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. ....

Gli eventuali strumenti finanziari sottoscritti dai soci non potranno essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. ....

#### ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE .....

Il patrimonio della cooperativa è costituito:.....

a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;.....

b) dalla riserva legale;.....

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge. ....

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci nè durante la vita sociale, nè all'atto dello scioglimento. ....

#### ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.....

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. ....

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. ....

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni da detta chiusura quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa. ....

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro; detti trattamenti devono comunque essere di misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. ....

#### ART. 16 - DESTINAZIONE DELL'UTILE.....

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:.....

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;.....

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia;.....

c) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;.....

d) un'eventuale quota (ragguagliata al capitale effettivamente versato) ai soci quale dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;.....

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici;.....

f) quanto residua alla riserva straordinaria. ....

Ferme le destinazioni obbligatorie, l'assemblea potrà deliberare che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. ....

#### .....ART. 17 - ORGANI SOCIALI.....

Sono organi della società:.....

- l'assemblea dei soci;.....

- il Consiglio di Amministrazione;.....

- l'Organo di controllo, se nominato. ....

#### .....ART. 18 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA.....

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci stessi sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:.....

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;.....

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;.....

c) la eventuale nomina dell'Organo di Controllo;.....

d) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;.....

e) la deliberazione della corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;.....

- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;.....
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;.....
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci;.....
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.....

Le decisioni dei soci devono essere adottate con delibera assembleare nei casi di cui alle lettere f), g), h) e i) del presente articolo, ovvero quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.....

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:.....

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare quanto a lui incombente;
- b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;.....
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;.....
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenuti possono affluire.....

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.....

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante possono farsi coadiuvare per

lo svolgimento delle proprie funzioni da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei  
luoghi audio e video collegati. ....

Nei casi in cui non è obbligatoria la delibera assembleare le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. ....

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espressa per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ....

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di almeno più della metà dei soci. ....

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. ....

ART. 19

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. ....

L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo qualora ne faccia richiesta l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero almeno un terzo dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Nel caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se esistente, o dai soci che rappresentino almeno un terzo dei soci. ....

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del-

l'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante lettera raccomandata, FAX, raccomandata a mano, e-mail o PEC, almeno otto giorni prima dell'adunanza. ....

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci e siano presenti o informati tutti gli amministratori in carica e, qualora nominati, il sindaco unico e il revisore contabile e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. ....

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio dello Stato. ....

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un Segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. ....

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. ....

ART. 21

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto. ....

I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società. ....

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci. ....

ART. 22

A ciascun socio regolarmente iscritto al libro dei soci spetta un voto.

Salvo quanto appresso precisato, l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti più della metà dei soci; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In materia di modifiche statutarie e di liquidazione (tra cui nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori) l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi dei soci; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono constare da verbale redatto da un notaio.

ART. 23 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre, cinque o sette membri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere eletti anche tra non soci e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci può inoltre essere assegnato agli amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero in proporzione agli utili netti di esercizio, nonché può essere determinata un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberato

l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.....

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.....

ART. 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....

Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La deliberazione di sostituzione deve essere approvata dall'Organo di Controllo, se esistente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.....

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.....

La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito.....

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio Presidente. Qualora lo ritenga opportuno il consiglio nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, il quale - in caso di assenza o impedimento del Presidente - ne esercita le funzioni. Può nominare altresì un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.....

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di

quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, FAX, raccomandata a mano, e-mail o PEC; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni; il consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze. ....

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità all'Organo di Controllo, qualora esistente. ....

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo sono presiedute dall'amministratore presente più anziano di età. ....

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ....

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere del consiglio di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società. ....

Il consiglio di amministrazione può, nell'ambito dei propri poteri e nei limiti di legge, delegare i poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri. ....

Le decisioni degli amministratori, salvo i limiti di legge, possono essere prese anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. ....

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ....

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza degli amministratori di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. ....

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. ....

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. ....

#### .....ART. 25 - RAPPRESENTANZA.....

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice-Presidente, se nominato, nonché ai consiglieri delegati nell'ambito dei poteri attribuiti a sensi del precedente articolo. ....

Possono essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. ....

#### .....ART. 26 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE.....

Nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno dai soci, l'assemblea nomina un organo di controllo (monocratico o collegiale) od un revisore, le cui competenze ed i cui poteri sono quelli stabiliti dalle norme vigenti. ....

#### .....ART. 27 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE.....

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. ....

#### .....ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI.....

Sono inderogabili e devono essere in fatto osservate le clausole mutualistiche di cui

18

all'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente previste  
nel presente statuto agli artt. 13 (limite alla remunerazione di strumenti finanziari),  
14 (divieto di distribuzione delle riserve), 16 (limiti alla destinazione dell'utile), e 27  
(devoluzione del patrimonio residuo).\_\_\_\_\_

F.to Roberta Tellini\_\_\_\_\_

—" Vittorio Terzi notaio\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Esente da Imposta di bollo.  
Copia informatica conforme all'originale documento  
formato in origine su supporto analogico, ai sensi  
dell'art. 22 D.Lgs 82/2005.  
Anzio, 10 novembre 2023